



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VII

Prot. n. 1797

Bari, 20.2.2007

Il dirigente: Annamaria PASCAZIO PARTIPILO

Ai Gestori/rappresentanti legali
degli Istituti di istruzione secondaria paritari
della Regione PUGLIA

L O R O S E D I

E, p.c.

Ai Dirigenti
degli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
di:

B A R I
B R I N D I S I
F O G G I A
L E C C E
T A R A N T O

Ai Dirigenti tecnici

S E D E

OGGETTO: *Disposizioni in materia di vigilanza sullo svolgimento degli ESAMI DI IDONEITÀ e sullo SDOPPIAMENTO DELLE CLASSI presso Istituti di istruzione secondaria paritari.*

L'art. 1, comma 12, della legge 11.1.2007 n. 1, recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato, prescrive “*sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e gestione degli esami di stato, di idoneità e integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti*”.

In attuazione delle citate prescrizioni, relativamente agli **ESAMI DI IDONEITÀ**, si invitano codesti Istituti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni.

Almeno **trenta giorni prima dell'inizio degli esami**, dovrà pervenire a questo Ufficio comunicazione della **data** fissata per lo svolgimento degli esami di idoneità, i quali, secondo la vigente normativa, “*Ferma restando l'unicità della sessione, possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo*” (O.M. n. 90 del 21.5.2001, art. 18, comma 8).

Le SS.LL. vorranno informare questo Ufficio della data iniziale della sessione unica degli esami in parola, non appena fissata e, comunque, con una comunicazione che dovrà pervenire almeno trenta giorni prima.

Sarà, poi, tempestivamente inviato l'**elenco dei candidati**, recante i seguenti dati:

- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza anagrafica ed eventuale domicilio, ove diverso dalla residenza
- Titolo di accesso posseduto completo di data e sede di conseguimento
- Data di ricevimento della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità
- Numero di anni scolastici soggetti ad esame.

Tale elenco dovrà pervenire a questo Ufficio **almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione** degli esami.

Dovrà, ovviamente, essere tempestivamente comunicata a questo Ufficio ogni variazione successivamente intervenuta per giustificati motivi.

Si raccomanda, inoltre, il massimo rispetto del **limite numerico di candidati esterni** che può essere accolto ad ogni esame di idoneità che, a norma del paragrafo 3.7. della C.M. n. 31 del 18.3.2003, è determinato "... *in ragione della prevedibile frequenza della classe richiesta per promozione o per nuove iscrizioni*".

Si è verificato, invero, che l'abnorme accoglimento di candidati esterni abbia determinato, in taluni istituti di istruzione secondaria di 2° grado, lo **SDOPPIAMENTO DELLE CLASSI**, in particolare delle **quinte**.

Dalla verifica delle annuali comunicazioni di conferma del funzionamento è emerso, inoltre, che taluni istituti della regione hanno sdoppiato le classi quinte senza averne preliminarmente informato questo Ufficio Scolastico Regionale, a norma del paragr. 3.6, penultimo capoverso, della succitata C.M. n. 31, precisando le condizioni che ne hanno determinato la necessità, "...*ai fini degli eventuali accertamenti e in vista della necessaria programmazione degli esami finali del corso*".

Le disposizioni surrichiamate riprendono un principio già esplicitato nella precedente nota ministeriale prot. n. 245 del 20.2.2002, nella quale è ammessa la possibilità che la classe di un corso completo possa essere sdoppiata "*per la concomitante evenienza di diversi fattori: la classe già numericamente consistente, deve ospitare nuove, impreviste iscrizioni e/o ripetenze dalla classe superiore. In tal caso gli alunni ripetenti hanno una legittima aspettativa a frequentare, se vogliono, la stessa scuola, mantenendo le condizioni di "interni"; d'altra parte i nuovi iscritti non possono essere costretti a rinunciare alla frequenza, sempre da "interni", per la sopravvenuta incapienza della classe.*

Si determinano, quindi, le condizioni perché alla classe, derivante per sdoppiamento della classe di un corso completo, vengano estese le prerogative riconosciute alla scuola paritaria ed agli alunni venga quindi riconosciuta la qualità di "interni", con tutte le conseguenze connesse anche agli esami finali di stato.

*E' ovvio che **le condizioni per sdoppiamento di una classe non possono essere precostituite attraverso gli esami di idoneità** (che sono consentiti solo nel limite della capienza della classe a cui si aspira) o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe".*

In caso di eccessiva affluenza di candidati ad esami di idoneità ad un medesimo istituto, l'O.M. n. 90 del 21.5.2001, peraltro, prevede (art.18, comma 3) l'**assegnazione ad altri istituti dei candidati in eccesso**, ai sensi dell'art. 57 del R.D. 4.5.1925, n. 653.

Si precisa che in materia sono state pronunciate sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali, le quali hanno confermato che “*l’organica costituzione di corsi completi*” è uno dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica e la conseguente preclusione del

riconoscimento della parità a singole classi tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe, non consente nuove iscrizioni, anche a seguito di esami di idoneità effettuati al di fuori di un'articolazione di corsi organica e coerente (cfr., fra le altre, TAR Lazio – sezione III[^] bis – sentenza n.1906 del 16 e 19 gennaio 2006, TAR Lecce, sezione II[^] , sentenza n. 402 del 17 – 31 gennaio 2007, TAR Lecce, sezione II[^], sentenza n. 181 del 17.1.2007).

Al fine di consentire a questa Direzione generale di predisporre gli accertamenti prescritti dalla norma succitata e prevenire il preconstituirsi di situazioni, riconducibili anche alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, che possano compromettere le aspettative degli alunni che si iscrivono a codesti istituti e influire negativamente anche sulla programmazione degli esami di stato, si invitano le SS.LL. a comunicare a questo Ufficio scolastico regionale **non oltre il 15 settembre di ogni anno, l'eventuale istituzione di nuove classi o sezioni, mediante apposita comunicazione, separatamente da quella relativa al funzionamento.**

A tale fine, sarà utilizzato l'unito modello.

Ogni motivata variazione che dovesse successivamente intervenire dovrà essere analogamente comunicata con la massima tempestività.

Con l'occasione, si rammenta che è compito del gestore garantire le esigenze di sicurezza e igieniche e didattiche, nonché la disponibilità dei locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici in misura adeguata al numero delle classi funzionanti e che tutte le certificazioni relative ai locali scolastici rilasciate dalle competenti Autorità siano depositate agli atti delle scuole stesse e possano essere esibite nella fase degli accertamenti effettuati da questo Ufficio.

Per quanto sopra, si fa presente sin d'ora che non saranno riconosciute classi costituite per sdoppiamento e a seguito di iscrizioni di un numero di alunni, provenienti da esami di idoneità, eccedenti la capienza della classe.

IL DIRETTORE GENERALE
(Lucrezia Stellacci)